

# TI\_GERICHTE 38.2022.45 vom 22. September 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-09-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2022.45\\_d20210922](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2022.45_d20210922)

FR: TI\_GERICHTE 38.2022.45 du 22 septembre 2021

IT: TI\_GERICHTE 38.2022.45 del 22 settembre 2021

## Regeste

Coniugi autorizzati a viver separati: posizione analoga a quella di un datore di lavoro per marito socio e gerente Sagl ex datrice di lavoro della moglie che domanda prestazioni LADI. Il diritto alle indennità di disoccupazione va negato anche alla coniuge fino alla sentenza di divorzio

## Erwägungen

### E. 3

Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008, la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.\_\_\_\_\_ SA. Ne discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego. (...) Il TCA sottolinea che lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF 8C\_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240). Questo principio è stato riconfermato in una sentenza 8C\_163/2016 del 17 ottobre 2016, nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni: "(...) 4.2. Dans plusieurs arrêts (en dernier lieu l'arrêt 8C\_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4), le Tribunal fédéral a rappelé les motifs qui ont présidé au développement de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante leur permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêt ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut pour le conjoint de la personne qui se trouve dans une position assimilable à un employeur lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des liens avec celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise. Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise - même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait - justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage.

Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur. Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur l'ensemble de cette problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit à l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur, in DTA 2013 n° 1, p. 1-12). (...)" Il rischio d'abuso non esiste dunque più quando l'assicurato in questione dimostra di avere rotto ogni legame con la ditta. In una sentenza 8C\_242/2022 del 4 agosto 2022, il Tribunale federale ha affrontato la questione del rischio di abuso ed in particolare dell'interruzione dei legami con la precedente società, nonché dell'eventuale attività lucrativa esercitata per almeno sei mesi dopo aver lasciato l'azienda nella quale l'assicurato rivestiva un ruolo assimilabile a quello di un datore di lavoro. In quell'occasione l'Alta Corte ha negato il diritto all'indennità di disoccupazione al gerente di una società, licenziato per il 31 maggio 2021 ma rimasto iscritto al registro di commercio fino al 3 agosto 2021, in quanto egli rivestiva un ruolo analogo a quello di un datore di lavoro. Quell'assicurato era già presidente del consiglio d'amministrazione di un'altra SA, nonché socio in una Sagl, entrambe aventi sede presso l'ultima datrice di lavoro dell'assicurato. In particolare, l'Alta Corte ha concluso che in quel caso si era confrontati ad un rischio di abuso, e meglio come segue: " (...) 5.3. Hieraus erhellt, dass der Beschwerdegegner, bedingt durch die Auslandsabwesenheit von D. \_\_\_\_\_, seine Funktion als Geschäftsführer mit Einzelunterschrift in den Monaten Juni und Juli 2021 beibehielt, um wichtige Vertragsgeschäfte überhaupt abschliessen zu können und nicht bloss um wichtige Geschäfte mitzuunterzeichnen, wie die Vorinstanz insoweit offensichtlich unrichtig feststellte. Niemand anderes hatte die Zeichnungsbefugnis vor Ort während der Monate Juni und Juli 2021 inne, wie dem Schreiben der Treuhänderin der B. \_\_\_\_\_ AG vom 13. September 2021 und den Darlegungen der B. \_\_\_\_\_ AG in ihrem Schreiben gleichen Datums zu entnehmen ist. 5.4. Nicht gefolgt werden kann überdies der Auffassung der Vorinstanz, es liege ein vergleichbarer Sachverhalt vor wie in SVR 2004 AIV Nr. 15 S. 46, C 171/03. Gemäss diesem Urteil kann eine arbeitgeberähnliche Person, die in einem Drittbetrieb während wenigstens sechs Monaten gearbeitet hat und dort arbeitslos wird, ungeachtet der weiterhin andauernden arbeitgeberähnlichen Stellung in der ersten Unternehmung Arbeitslosenentschädigung beanspruchen, sofern die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind. Diese Rechtsprechung geht von der Konstellation aus, dass eine versicherte Person in einer ersten Unternehmung entlassen wird, wo sie gleichzeitig eine arbeitgeberähnliche Stellung innehatte und diese beibehält, danach in einem Drittbetrieb mindestens sechs Monate lang arbeitet und durch den Verlust dieser zweiten Stelle arbeitslos wird. In diesem Fall kann ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung entstehen, auch wenn die arbeitgeberähnliche Stellung im ersten Unternehmen weiterhin fortgeführt wird. In diesem Urteil erwog das Eidgenössische Versicherungsgericht (heute: Bundesgericht), es liege so ein angemessener Ausgleich

zwischen dem wegen Missbrauchsgefahr statuierten Ausschluss arbeitgeberähnlicher Personen vom Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung einerseits und dem Anspruch solcher Personen mit gleichzeitiger Arbeitnehmertätigkeit in Drittbetrieben auf die genannte Leistung andererseits vor; der Bezug von Arbeitslosenentschädigung auf Grund der Entlassung im Drittbetrieb trotz beibehaltener arbeitgeberähnlicher Stellung im Erstbetrieb erscheine bei dieser Konstellation nicht mehr als rechtsmissbräuchlich. Hier war der Beschwerdegegner im interessierenden Zeitraum nach seiner Arbeitslosigkeit weiterhin bei der F. \_\_\_\_\_ AG als Präsident des Verwaltungsrates im Handelsregister eingetragen, die unbestrittenermassen im vollständigen Eigentum der E. \_\_\_\_\_ GmbH stand und als deren Geschäftsführer und Gesellschafter der Beschwerdegegner amtierte (Handelsregistereintrag vom 9. Februar 2022). Beide Unternehmen sind an der Adresse der B. \_\_\_\_\_ AG domiziliert. Um allenfalls einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung zu haben, müsste der Beschwerdegegner neben diesen Tätigkeiten mit arbeitgeberähnlicher Stellung während mindestens sechs Monaten in einen Drittbetrieb angestellt gewesen sein und gestützt auf diesen Stellenverlust Arbeitslosentaggelder beantragen. Die B. \_\_\_\_\_ AG kann jedoch nicht als unabhängiger Drittbetrieb angesehen werden, bei dem der Beschwerdegegner lediglich als unselbstständiger Arbeitnehmer tätig war, ist doch gerade seine weiterhin bestehende arbeitgeberähnliche Stellung bei der B. \_\_\_\_\_ AG streitig. Dies stellt mit Blick auf die Missbrauchsgefahr einen entscheidewesentlichen Unterschied dar. Die soeben zitierte bundesgerichtliche Rechtsprechung kann demnach nicht zur Begründung eines Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung herangezogen werden. 5.5. Wie die Beschwerdeführerin weiter zutreffend darlegt, sind dieselben Personen bei allen drei Unternehmungen mit identischem Sitz im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen, wobei die Zwecke der F. \_\_\_\_\_ AG und der B. \_\_\_\_\_ AG übereinstimmen. Aufgrund dieser personellen Verflechtungen und der gleichen oder ähnlichen Firmenzwecke besteht durch die enge Verbundenheit der drei Betriebe durchaus die Möglichkeit, dass der Beschwerdegegner weiterhin massgebenden, faktischen Einfluss auf die Entscheidungen aller drei Gesellschaften nehmen konnte. Gerade die Tatsache, dass er nach dem 31. Mai 2021 für die Monate Juni und Juli 2021 weiterhin bei der B. \_\_\_\_\_ AG Geschäftsführer mit Einzelunterschrift blieb, belegt, dass er keineswegs definitiv aus dieser ausgeschieden war bzw. seine arbeitgeberähnliche Stellung zumindest noch während der Abwesenheit von D. \_\_\_\_\_ beibehielt, um die Handlungsfähigkeit der B. \_\_\_\_\_ AG zu gewährleisten und wichtige Verträge abzuschliessen. Bei diesen Gegebenheiten liegt sehr wohl ein Missbrauchsrisiko vor. Rechtsprechungsgemäss genügt dies, um den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung an arbeitgeberähnliche Personen auszuschliessen (vgl. ARV 2003 S. 240 E. 4, C 92/02; Urteile C 376/99 vom 14. März 2001, auszugsweise veröffentlicht in: BJM 2003 S. 131 und 8C\_143/2012 vom 19. September 2012 E. 4.3). Denn anders als der Beschwerdegegner anzunehmen scheint, wird ein konkretes missbräuchliches Verhalten nicht vorausgesetzt, sondern es ist einzig massgebend, ob eine Missbrauchsgefahr praktisch ausgeschlossen werden kann (ARV 2013 S. 343, 8C\_925/2012 E. 5.4; BGE 123 V 234). Dies ist, wie soeben dargelegt, zu verneinen. Der gegenteilige Schluss im angefochtenen Urteil ist daher bundesrechtswidrig. (...)” Sempre secondo la giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art. 809-818 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. 8C\_191/2014 del 4 giugno 2014; STF 8C\_776/2011 del 14 novembre 2012; STF 8C\_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C\_84/2008 del 3 marzo

2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF 9C\_424/2016 del 26 gennaio 2017). In una sentenza 8C\_230/2016 del 25 agosto 2016 la nostra Massima Istanza ha confermato un giudizio di questa Corte con cui è stato negato il diritto a indennità di disoccupazione a un'assicurata che, benché non fosse più iscritta a RC avendo ritrasferito quote e gestione nelle mani del padre che avrebbe contribuito finanziariamente alla costituzione dell'azienda, aveva mantenuto in seno alla Sagl un ruolo dirigenziale e ne era la persona di riferimento. Al riguardo cfr. pure STF 8C\_401/2015 del 5 aprile 2016, pubblicata in DLA 2016 N. 5 pag. 132. In una sentenza 38.2016.65 del 6 marzo 2017 il TCA ha escluso il diritto all'indennità per insolvenza nel caso di un assicurato che deteneva un terzo del capitale sociale di una Sagl, costituita da una società anonima, la quale aveva sottoscritto con il ricorrente e altri due soci a tale scopo un mandato fiduciario (cfr. anche STCA 38.2018.52 del 5 novembre 2018). A proposito della partecipazione finanziaria importante come motivo per escludere il diritto alle prestazioni vedi pure STF 8C\_1044/2008 del 13 febbraio 2009; STCA 38.2016.12 del 5 settembre 2016; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012; STCA 38.2008.3 del 12 marzo 2008. Nella STF 8C\_621/2018 del 20 marzo 2019, pubblicata in DTF 145 V 200, in DLA 2019 N. 5 pag. 177 e in SVR 2019 ALV N. 5 pag. 17, è stata confermata la giurisprudenza, secondo cui l'influenza determinante di un socio di una Sagl secondo il diritto svizzero (con o senza funzione di gerente) risulta già dalla sua posizione di socio in quanto tale. In quel caso di specie il diritto alle indennità di disoccupazione è stato negato a un socio (partecipazione del 12%) di una società a garanzia limitata secondo il diritto tedesco. La giurisprudenza di cui sopra relativa alla posizione analoga a un datore di lavoro dei soci di una Sagl secondo il CO svizzero vale infatti anche per i soci di una Sagl secondo la GmbHG tedesca. Nella STF 8C\_811/2019 del 12 novembre 2020, l'Alta Corte ha stabilito che il resistente, anche dopo essere stato licenziato dalla Sagl di cui, però, permaneva socio - possedendo l'80% delle quote - e gerente (così come lo era la di lui coniuge, proprietaria, da parte sua, del restante 20% delle quote), continuava ad occupare una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e non aveva, pertanto, diritto alle indennità di disoccupazione. Nella fattispecie, dopo il licenziamento del ricorrente, la Sagl era entrata in liquidazione (procedura a seguito della quale entrambi i coniugi erano stati radiati dal Registro di commercio in quanto gerenti, rimanendone, comunque, soci senza diritto di firma). Successivamente, il fallimento della società era stato revocato e l'assicurato ne era divenuto socio con diritto di firma nonché presidente della gerenza, mentre la moglie vi ricopriva il ruolo di socia e gerente senza diritto di firma. La Sagl aveva, poi, cambiato ragione sociale, di modo i due erano stati radiati dal Registro di commercio e che le quote che detenevano erano integralmente state acquisite dalla nuova società. In concreto, il Tribunale federale aveva stabilito che, essendo l'assicurato rimasto socio dell'ex datrice di lavoro anche dopo il fallimento della medesima, per poi tornare, dopo la revoca del fallimento, ad esserne gerente, egli ha conservato, sino alla radiazione definitiva dal Registro di Commercio, ex lege un potere determinante in seno alla società ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI e non poteva, pertanto, essergli riconosciuto il diritto a percepire indennità di disoccupazione. 2.2. Come visto al considerando precedente, l'Alta Corte ha avuto modo di ampliare il campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al coniuge di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, ossia di coloro che, come soci, compartecipano finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro (cfr. sentenza inedita del 26 luglio 1999 in re M., confermata ad es. dalla sentenza C

193/04 del 7 dicembre 2004, consid. 3; STFA C 219/03 del 2 giugno 2004; STFA C 193/04 del 7 dicembre 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 9 pag. 130; STFA C 187/04 del 24 marzo 2005; cfr. inoltre REGINA JÄGGI, *Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG*, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.). In una sentenza 8C\_374/2010 del 12 luglio 2010, pubblicata in DLA 2011 N. 3 pag. 65, il Tribunale federale ha precisato che il coniuge del datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione neppure nel caso in cui non occupi una posizione analoga a quella del datore di lavoro e abbia contratto matrimonio in regime di separazione dei beni. Inoltre con giudizio 8C\_102/2018 del 21 marzo 2018, pubblicato in DLA 2018 N. 5 pag. 171 la nostra Massima Istanza ha ricordato che la giurisprudenza secondo cui il coniuge di una persona che occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro che lavora nella stessa azienda di quest'ultima non ha diritto all'indennità di disoccupazione, a prescindere dal fatto che occupi o meno anch'egli una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, non si applica soltanto alle società di capitali, bensì anche alle associazioni. Nella sentenza 8C\_74/2011 del 3 giugno 2011, pubblicata in SVR 2011 ALV N. 14 pag. 42, il Tribunale federale ha stabilito che quanto deciso nei confronti delle persone che collaborano nell'azienda del coniuge con posizione analoga a quella di un datore di lavoro da cui vivono separate e che chiedono le indennità d'insolvenza, ossia che per motivi attinenti alla sicurezza del diritto non sia indicato riconoscere loro tale diritto, vale per analogia per le indennità di disoccupazione. Siccome non accade di rado che separazioni tra coniugi vengano revocate e che azioni di divorzio vengano ritirate, alla luce di tali particolarità rilevanti dal diritto matrimoniale, non si può concludere per una volontà definitiva di divorziare oppure di separarsi, in ogni caso in presenza di una separazione di fatto di una durata inferiore ai due anni. L'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza nella STF 8C\_639/2015 del 6 aprile 2016, pubblicata in DTF 142 V 263, indicando che fino alla sentenza di divorzio non sono dovute indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione, poiché fino a quel momento permane un rischio di abuso e ciò indipendentemente dalla questione di sapere se e da quanto i coniugi siano separati di fatto o di diritto o se sia stata ordinata una misura a protezione dell'unione coniugale. Il diritto a indennità di disoccupazione, per evitare un pericolo di elusione, non può nascere - come in quel caso concreto - in presenza di un matrimonio duraturo, anche se la volontà di divorziare dei coniugi separati da lungo tempo appare chiaramente determinata (in quella fattispecie i coniugi erano separati da circa cinque anni e il marito aveva costituito una nuova famiglia). Analogamente si è pronunciato il Tribunale federale con sentenza STF 8C\_146/2020 del 17 aprile 2020. 2.3. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO), nella Prassi LADI ID, ai punti B14, B21-B24, ha stabilito quanto segue: " B14 Secondo la giurisprudenza, in applicazione per analogia dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI le persone che si ritrovano totalmente o parzialmente disoccupate dopo aver perso il proprio impiego in un'azienda in cui mantengono una posizione analoga a quella di un datore di lavoro non hanno diritto all'ID in quanto continuano a determinare o a influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro. Fintantoché tali persone non avranno definitivamente lasciato l'azienda e non avranno cessato di occupare una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, esse non avranno diritto all'ID. Se durante il termine quadro per la riscossione della prestazione un assicurato assume un impiego in cui occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, il suo diritto all'indennità non può essere negato in applicazione per analogia dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI. La sua idoneità al collocamento deve per contro essere

esaminata. Lo stesso vale in occasione dell'apertura di un termine quadro successivo (DTF 8C\_635/2009 dell'1.12.2009). Non rientrano nell'ambito dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI le persone che chiedono l'ID in seguito alla perdita di un impiego in cui non occupavano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro ma che occupano una simile posizione in un'altra azienda. In tal caso, la cassa deve esaminare se l'attività in quest'altra azienda modifica la loro idoneità al collocamento. ð Giurisprudenza DTF 123 V 234 (Decisione di principio: la giurisprudenza relativa alle persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro non intende solamente limitare gli abusi comprovati ma già il rischio di abuso inerente al versamento di ID a tali persone. Un lavoratore membro del consiglio di amministrazione ha, in virtù della legge, un potere decisionale significativo) DTFA C 180/04 del 22.3.2005 (Un dirigente di una Sagl dimesso da tale funzione che perde il suo diritto di firma individuale ma che rimane socio in quanto possiede una quota sociale di CHF 12 000 mantiene una posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Egli può continuare a influenzare in modo significativo l'andamento dell'azienda) DTFA C 32/04 del 23.5.2005 (Non vi è alcuna base legale per escludere globalmente dal diritto all'ID un assicurato unicamente per il fatto che lo stesso assicurato o sua moglie esercitino ancora una (qualsiasi) funzione nel consiglio di amministrazione) DTFA C 102/04 del 15.6.2005 (Il diritto all'ID di un assicurato che occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro non può essere negato in applicazione dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI se al momento della fondazione della società percepiva già ID e il suo rapporto di lavoro non è stato disdetto. Occorre invece esaminare la sua idoneità al collocamento) Coniugi e persone che vivono in unione domestica registrata occupati nell'azienda B21 Oltre alle persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, sono esclusi dal diritto all'indennità anche i loro coniugi che lavorano nella stessa azienda. B22 Una persona che, durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, assume un impiego nell'azienda del proprio coniuge ha diritto all'ID durante il termine quadro dopo aver lasciato tale attività. Per contro, in un termine quadro successivo, essa ha diritto all'ID soltanto se ha esercitato un'attività lucrativa dipendente per almeno 6 mesi dopo aver lasciato l'azienda del suo coniuge o se ha acquisito un periodo minimo di contribuzione di 12 mesi in un'azienda che non sia quella del coniuge. B23 Il diritto all'ID sussiste soltanto dalla data della sentenza di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata. ð Giurisprudenza DTF 8C\_639/2015 del 6.4.2016 (Solo con la sentenza di divorzio la volontà è definitiva e le Parti sono definitivamente separate dal punto di vista finanziario) B24 Questo motivo di esclusione si applica unicamente ai coniugi e alle persone che vivono in unione domestica registrata e non può essere esteso agli altri membri della famiglia.”. 2.4. Le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C\_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C\_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C\_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C\_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C\_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C\_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181). Quest'ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un'interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C\_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C\_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C\_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224;

DTF 146 V 104; STF 8C\_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300). Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C\_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois , "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297). Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b). 2.5. Nella presente evenienza, dalla documentazione agli atti emerge che l'assicurata (cittadina rumena a beneficio del permesso C, nata il 31 gennaio 1976; cfr. doc. 4), a decorrere dal 1° gennaio 2016, ha cominciato a lavorare per la \_\_\_\_\_, presso il ristorante \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, in qualità dapprima, meglio dal 1° marzo 2015, di "aiuto barista" e, successivamente, vale a dire dal 1° marzo 2017, di "responsabile" (con uno stipendio lordo pari a fr. 6'447.15 mensili). Amministratore unico della \_\_\_\_\_, dal marzo 2007 e sino all'ottobre 2018, era \_\_\_\_\_, con il quale la ricorrente ha contratto matrimonio il 17 febbraio 2012 (come si evince, rispettivamente, dall'estratto del Registro di commercio del Canton Ticino reperibile al sito internet [www.zefix.ch](http://www.zefix.ch) e dal sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l'anagrafe del Cantone Ticino e relativo alla persona dell'insorgente) e dal quale nel 2007 ha avuto una figlia (cfr. doc. 5). La ricorrente è stata licenziata dalla \_\_\_\_\_ in data 29 settembre 2018 (allorquando, contrariamente a quanto esposto in sede ricorsuale, amministratore della datrice era ancora suo marito), con effetto dal 31 ottobre seguente (cfr. doc. 3, 9 e 10). A decorrere dal 5 novembre 2018, la ricorrente si è iscritta in disoccupazione (alla ricerca di un impiego al 100%), rivendicando le relative indennità (cfr. doc. 1 e 3). Dopo aver esperito gli accertamenti del caso, segnatamente in relazione all'effettivo versamento degli stipendi da parte dell'ex datrice di lavoro di RI 1 (cfr. all. a doc. 14, 16-20), la Cassa le ha riconosciuto il diritto a beneficiare delle indennità di disoccupazione, stabilendo un'indennità giornaliera pari a fr. 237.70 (cfr. doc. 21). A decorrere dal 1° settembre 2019, mentre percepiva le indennità; cfr. doc. 98) è stata assunta in qualità di barista al 60% con uno stipendio mensile lordo di fr. 2'306.60 dalla neocostituita \_\_\_\_\_ (per lavorare presso il \_\_\_\_\_; cfr. doc. 42), il cui socio e gerente è suo marito, \_\_\_\_\_ (cfr. [www.zefix.ch](http://www.zefix.ch) e doc. 43). In data 30 settembre 2019,

preso atto dell'assunzione della ricorrente presso la \_\_\_\_\_, l'amministrazione ha chiesto all'assicurata di presentare le proprie osservazioni circa il fatto che " secondo le direttive della SECO le persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro non hanno diritto alle indennità di disoccupazione. Oltre alle persone con posizione analoga a quella di un datore di lavoro, non ha neppure diritto alle indennità di disoccupazione il coniuge o il partner registrato che lavora nella stessa azienda ." (cfr. doc 44). Il 2 ottobre 2019, la ricorrente ha risposto che, non avendo trovato un'altra occupazione lavorativa ha accettato l'attività presso la \_\_\_\_\_ " per non usufruire maggiormente della Cassa disoccupazione e ridurre nel limite del possibile ulteriori indennità " (cfr. doc. 45). Il 9 ottobre 2019, la Cassa ha sottoposto il caso per decisione alla Sezione del lavoro (cfr. doc. 47) che, con decisione dell'8 novembre 2019, ha ritenuto l'assicurata idonea al collocamento nella misura del residuo 40% (cfr. doc. 58). La Cassa, tenuto, quindi, conto del guadagno intermedio conseguito dalla ricorrente grazie all'attività svolta per la \_\_\_\_\_, ha continuato ad erogare le indennità di disoccupazione sino a quando il diritto di RI 1 a percepirle non si è esaurito, e meglio fino al 15 luglio 2021, come emerge dalla decisione del 4 agosto 2021 (cfr. doc. 131). Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente, separatasi di fatto dal marito nel mese di agosto 2020 (cfr. all. a doc. 157), è stata inabile al lavoro per malattia nella misura del 100% dal 29 agosto 2020 al 31 agosto 2021. Dai certificati medici redatti dal dr. med. \_\_\_\_\_ (specialista FMH in medicina interna e del lavoro) il 29 agosto ed il 3 settembre 2020, si evince, infatti, che l'assicurata era inabile al 100% a decorrere dal 29 agosto 2020 (cfr. all. a doc. 87). Così emerge anche dalla " tessera malattia \_\_\_\_\_ " in atti (cfr. doc. 98). Con certificato medico del 25 settembre 2020, il dr. med. \_\_\_\_\_ ha, inoltre, precisato che la paziente soffriva di una " problematica psicopatologica legata ad una situazione socio-professionale e socio-familiare divenuta insostenibile " e di aver " " chiuso " l'incapacità lavorativa di pertinenza "URC", ritenendo la signora RI 1 "abile" nei suoi compiti in relazione alla situazione di disoccupazione (...)" (cfr. doc. 95). Sui successivi formulari " indicazioni della persona assicurata " figura, infatti, la seguente indicazione manoscritta della ricorrente " È stata impossibilitata a lavorare? In seguito a malattia (...) solo per il datore di lavoro " (cfr. per esempio doc. 99). Dal certificato medico redatto il 1° settembre 2021 dal dr. med. \_\_\_\_\_, risulta che alla base dell'" incapacità lavorativa, abbiamo una situazione conflittuale e litigiosa con l'ex datore di lavoro (\_\_\_\_\_), legata anche a pesanti problematiche legate al divorzio della signora RI 1 dal titolare dell'azienda sopracitata. Per ovvi motivi, risulta assolutamente incompatibile proporre alla signora RI 1 di rientrare nella vecchia postazione lavorativa, ragione per cui (alla luce di una ritrovata capacità lavorativa al 100% a partire da oggi 1.09.2021), dopo valutazione anche in ambito specialistico, dobbiamo certificare una NON IDONEITA' per la nostra paziente per rientrare nella vecchia postazione lavorativa (resta per contro valida una capacità lavorativa completa per qualunque attività e c/o qualunque datore di lavoro) " (cfr. all. a doc. 134). Il 10 settembre, il medico ha precisato che l'inabilità lavorativa della ricorrente si è protratta dal 29 agosto 2020 al 31 agosto 2021 (cfr. all. a doc. 134). Dal " certificato medico in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per motivi di salute " redatto dal dr. med. \_\_\_\_\_ (specialista FMH in psichiatria e psicoterapia) del 15 settembre 2021, emerge, poi, che egli aveva in cura la paziente dal 7 gennaio 2021, che "le dinamiche relazionali con il marito, col quale lavorava, hanno impossibilitato la prosecuzione dell'attività lavorativa" , che " viste le dinamiche succitate, non è assolutamente possibile per la paziente riprendere tale lavoro al fine di tutelare la sua salute ", e che la ricorrente, inabile al 100% sino al 31 agosto 2021, " è

abile al lavoro in misura completa, è in grado di svolgere tutte le attività” (cfr. doc. 134). Con la “ domanda d’indennità di disoccupazione ” sottoscritta il 13 settembre 2021, la ricorrente ha postulato il versamento delle indennità di disoccupazione dal 1° settembre 2021, indicando che la disdetta del rapporto di lavoro che sino al 31 agosto 2021 la legava alla \_\_\_\_\_ è stata presentata da “ \_\_\_\_\_”, per “ motivi di salute ” (cfr. doc. 138). Il 1° settembre 2021 è anche la data che risulta dalla “ conferma di registrazione nel sistema COLSTA (Nuovo TQ dal 1.9.21) ” di cui al doc. 142 per l’apertura di un nuovo termine quadro. Con decisione del 22 settembre 2021, la Cassa ha negato alla qui ricorrente il diritto a percepire le indennità di disoccupazione argomentando come segue il proprio provvedimento: “ (...) Una persona che durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, assume un impiego nell’azienda del proprio coniuge ha diritto all’ID durante il termine quadro dopo aver lasciato tale attività. Per contro, in un termine quadro successivo, essa ha diritto all’ID soltanto se ha esercitato un’attività lucrativa dipendente per almeno 6 mesi dopo aver lasciato l’azienda del suo coniuge o se ha acquisito un periodo minimo di contribuzione di 12 mesi in un’azienda che non sia quella del coniuge. Il diritto all’ID sussiste soltanto alla data della sentenza di divorzio: solo con la sentenza di divorzio la volontà è definitiva e pertanto le parti sono definitivamente separate dal punto di vista finanziario perdendo, di conseguenza la sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Attualmente lei risulta separata dal marito ma non ancora divorziata.” (cfr. doc. 143) Con opposizione del 4 ottobre 2021, la ricorrente ha impugnato la decisione della Cassa, segnatamente facendo valere che “(...) il mio ruolo è [ndr: quello di] una semplice dipendente con lavoro ridotto” e contestando di rivestire una “ posizione “analoga” a quella di un datore di lavoro (...) non è in effetti così in quanto non ho avuto né poteri decisionali né contesti né circostanze influenzabili tali da condizionare le risoluzioni interne ”, e meglio come - osserva l’insorgente - era il caso già in occasione della “ precedente notifica peraltro accettata dal vostro Servizio giuridico ” (cfr. doc. 146). Il 16 novembre 2021, RI 1 ha trasmesso alla Cassa via mail quello che ha indicato essere “ il documento che riguarda la separazione di fatto da dove risulta che il sig. \_\_\_\_\_ ha un altro indirizzo di abitazione dal mese di agosto 2020 ” (cfr. doc. 154). Trattasi, in realtà, di una bozza di “ convenzione sugli effetti accessori del divorzio per accordo completo ”, e meglio come fatto presente dall’Amministrazione alla ricorrente il giorno successivo (cfr. doc. 155). La Cassa, il 17 novembre 2021, ha comunicato all’insorgente di necessitare, per riconoscerle il diritto alle indennità di disoccupazione e secondo quanto disposto dalla Prassi LADI ID punto B23, di una sentenza di divorzio, ed ha, poi, osservato che il punto B195 della Prassi LADI ID – sebbene relativo ad un’altra questione e meglio all’esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione -, in buona sostanza, riconosce, come motivo di esenzione, anche una separazione di fatto. Ritenuto quanto precede, l’amministrazione ha comunicato alla ricorrente quanto segue: “ (...) Una volta in possesso della documentazione richiesta in precedenza (separazione ufficiale di fatto con carta ufficiale intestata dello studio legale datata e firmata dalle parti e i due certificati di domicilio ben distinti), sarà nostra premura interpellare il Servizio Giuridico della SECO di Berna sottoponendo il suo caso, al fine di verificare se per analogia di quanto esposto nella marginale B195, a livello di documentazione, le possa essere concesso il diritto alle IDI. (...)” (cfr. doc. 156) Il 24 novembre successivo, RI 1 ha trasmesso alla resistente quanto segue: - una comunicazione tra lo studio legale \_\_\_\_\_ ed il cliente \_\_\_\_\_ del 23 novembre 2021 dalla quale emerge che la moglie del medesimo e qui ricorrente “in data 1° ottobre 2021 ha avviato la procedura di adozione di misure a protezione dell’unione coniugale per regolare la (...)

separazione ” (cfr. all. a doc. 157); - la decisione 4 ottobre 2021 del Pretore del Distretto di \_\_\_\_\_ con la quale è stata respinta l’istanza supercautelare presentata da RI 1 mancandone i presupposti ed al convenuto è stato assegnato un termine per presentare le proprie osservazioni; - la “d ichiarazione ” del Servizio movimento della popolazione di \_\_\_\_\_ del 22 novembre 2021 dalla quale emerge che la ricorrente è domiciliata in \_\_\_\_\_ unitamente alla (sola) figlia \_\_\_\_\_; - il certificato di domicilio dal quale risulta che RI 1 è domiciliata a \_\_\_\_\_ sin dal 20 novembre 2009 (cfr. all. a doc. 157); - la “ dichiarazione ” del 24 novembre 2021 del Servizio movimento della popolazione di \_\_\_\_\_ dalla quale emerge che \_\_\_\_\_ è stato domiciliato in \_\_\_\_\_ dal 1° gennaio 2008 al 31 agosto 2020 e successivamente in \_\_\_\_\_ (cfr. all. a doc. 157-158). Con scritto del 6 dicembre 2021, la Cassa ha interpellato la SECO, alla quale, ha comunicato che: " (...) - La sig.ra RI 1 non ha mai influenzato l’attività del marito, in quanto assunta come semplice barista per 26 ore settimanali (guadagno intermedio); - ha lavorato presso la \_\_\_\_\_, dal 1° settembre 2019 al 1° settembre 2021 di cui il periodo da 29 agosto 2020 al 31 agosto 2021 (un anno) è stata inabile al lavoro a causa di malattia legata ai problemi creatisi sul posto di lavoro con suo marito; - vi è una procedura in corso di divorzio; - la separazione di fatto è già avvenuta nel corso del mese di agosto 2020 (inizio anche dell’inabilità a causa di malattia dell’Assicurata), i coniugi vivono separati dal 1° settembre 2020, risulta evidente che la sig.ra RI 1 non ha avuto e non ha alcun potere decisionale inerente la ditta \_\_\_\_\_. Inoltre come sopra ribadito, ha comprovato di non vivere più con suo marito dal 1° settembre 2020. In aggiunta, qualora si dovesse obiettare in quanto la marginale B23 (...) pretende una sentenza di divorzio (...), al fine di comprovare che un coniuge non sia stato o non sia più assolutamente legato all’azienda del marito o della moglie (...) – pertanto separati definitivamente dal punto di vista finanziario – non si comprende per quale motivo, per concedere il diritto alle indennità di disoccupazione sull’esonero (pacifico che sia un altro tipo di diritto), inerente la separazione o divorzio, la marginale B195 della stessa Prassi, riconosca il diritto alle indennità anche con una semplice separazione di fatto come motivo di esenzione se i coniugi hanno un domicilio separato e se le questioni finanziarie sono disciplinate chiaramente (p. es. accordo scritto dei coniugi).”, ritenendo che a RI 1 dovesse “ essere concesso il diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal 1° settembre 2021, se chiaramente tutti gli altri presupposti di legge sono adempiuti ” (cfr. doc. 159). Il 7 febbraio 2022, la SECO ha risposto alla resistente, osservando, in particolare, quanto segue: " (...) Für Mitarbeitende Eheleute besteht ein Anspruch auf ALE gemäss AVIG-Praxis ALE B23 erst ab Datum des Urteils der Ehescheidung. Es handelt sich um eine analoge Anwendung des absoluten Ausschlusses bei der Kurzarbeitsentschädigung gemäss Art. 31 Abs. 3 Bst. c AVIG. Das Bundesgericht hat in ständiger Rechtsprechung eine analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 Bst. c AVIG auf arbeitgeberähnliche Personen ihre Ehegatten, die Arbeitslosenentschädigung verlangen, bejaht mit der Begründung, dass das Missbrauchsrisiko dasselbe ist, unabhängig davon, ob es um Arbeitslosen-Kurarbeits- oder Insolvenzenschädigung geht. Der Grund für die Ablehnung eines Anspruches bis zum Vorliegen des Scheidungsurteils ist, dass sich ein Missbrauchsrisiko vorher nicht ausschliessen lässt. Wie das Bundesgericht in BGE 142 V 263 erläutert, lässt sich «ein Missbrauchsrisiko selbst dann nicht ausschliessen. Wenn von einem klaren Scheidungswillen auszugehen ist. Da somit bis zum Scheidungsurteil eine Umgehungsgefahr persistiert, sind vor diesem Zeitpunkt keine Leistungen der Arbeitslosenversicherung geschuldet, unabhängig davon, ob und wie lange die Ehepartner faktisch oder gerichtlich getrennt leben oder ob gerichtliche Eheschutzmassnahmen

angeordnet wurden» (vgl. Erwägung 5.2.2.). Diese Rechtsprechung wurde auch mit Urteil 8C\_574/2017 vom 4. September 2018 wieder bestätigt (vgl. Erwägungen 5.1. ff; s. Beilage); auch in diesem Fall bestand ein klarer Scheidungswille der Versicherten (häusliche Gewalt, Fernhalteverfügung) und keine Absicht ihre Stelle im Betrieb des Ehemannes wiederaufzunehmen. Er ist daher nicht möglich, im vorliegenden Fall eine Ausnahme zu machen. Die von Ihnen erwähnte Randziffer B195 der AVIG-Praxis ALE bezieht sich auf die Befreiung von der Erfüllung der Beitragszeit. Hier besteht kein Missbrauchsrisiko im Sinne einer arbeitgeberähnlichen Stellung nach Art. 31 Abs. 3 Bst. c AVIG. Eine solche Befreiung kommt zur Anwendung, wenn die betroffene Person die Mindestbeitragszeit nicht erfüllen und aufgrund einer Trennung oder Scheidung gezwungen sind, eine unselbständige Tätigkeit aufzunehmen. Es handelt sich nicht um Personen, die im Betrieb ihres Ehegatten oder ihrer Ehegattin bzw. ihrer eingetragenen Partnerin oder Partners mitgearbeitet haben.» (cfr. Doc. 162) Il parere della SECO è stato trasmesso alla ricorrente l'11 febbraio 2022 (cfr. doc. 163). Il 1° marzo 2022, l'avv. RA 1, in rappresentanza di RI 1, ha preso posizione sulla risposta della SECO, contestandone le conclusioni e ritenendo applicabile al caso della propria assistita la marginale B14 cpv. 3 della Prassi LADI ID, che indica riferirsi “ ai casi in cui un assicurato assume un impiego in cui occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro durante il termine quadro per la riscossione delle prestazioni ” e precisando che in tal caso “ il diritto alle indennità non può essergli negato e la sua idoneità al collocamento deve essere, di conseguenza, esaminata” (cfr. doc. 164). Con complemento del 2 marzo 2022, la legale ha portato all'attenzione della Cassa la “ sentenza del Tribunale federale 8C\_635/2009 del 1° dicembre 2009 il cui contenuto sembra di assoluto rilievo nel caso in cui, in concreto, diversamente da quanto attualmente a me noto, il termine quadro per la riscossione delle prestazioni della signora RI 1 sia stato chiuso” (cfr. doc. 165). Con la decisione su opposizione del 5 aprile 2022, qui impugnata (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I), la Cassa ha respinto l'opposizione della ricorrente, e meglio come indicato in entrata (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 168). 2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, ricorda che per la posizione del socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione, per il quale il diritto alle prestazioni è escluso ex lege senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità esercitate dal medesimo all'interno della società (cfr. supra consid. 2.1. e la giurisprudenza ivi citata). Ai fini dell'applicazione dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, che estende l'esclusione dal diritto a ILR ai coniugi (occupati nell'azienda) delle persone che possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, la separazione di fatto dei coniugi \_\_\_\_\_ dall'agosto 2020, si rivela ininfluyente. Come ricordato dalla SECO (cfr. consid. 2.5.), il diritto alle indennità di disoccupazione va infatti negato anche alla coniuge del socio e gerente di una Sagl fino alla sentenza di divorzio. Nella DTF 142 V 263, appena citata, l'Alta Corte ha sottolineato che fino alla sentenza di divorzio non sono dovute indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione, poiché fino a quel momento permane un rischio di abuso e ciò indipendentemente dalla questione di sapere se e da quanto i coniugi siano separati di fatto o di diritto o se sia stata ordinata una misura a protezione dell'unione coniugale. Il diritto a indennità di disoccupazione, per evitare un pericolo di elusione, non può nascere in presenza di un matrimonio duraturo, anche se la volontà di divorziare dei coniugi separati da lungo tempo appare chiaramente determinata (in quella fattispecie i coniugi erano separati da circa cinque anni e il marito aveva costituito una nuova famiglia). Con sentenza 8C\_574/2017 del 4 settembre 2018, pubblicata in DLA 2018

N. 12 pag. 342, il Tribunale federale ha poi confermato la giurisprudenza secondo cui è esclusa dal diritto all'indennità di disoccupazione la persona che ha operato nell'azienda del coniuge, laddove quest'ultimo svolga un ruolo assimilabile a quello del datore di lavoro. Anche nell'eventualità di una separazione l'esclusione sussiste fino alla sentenza di divorzio. A nulla di diverso hanno condotto le circostanze di quel caso di specie, e meglio che la coniuge licenziata fosse fuggita con i figli a causa di violenza domestica e che il marito fosse stato arrestato per tale motivo. Al riguardo vedi pure la STF 8C\_146/2020 del 17 aprile 2020; STCA 38.2021.32 del 13 dicembre 2021, consid. 2.10.; STCA 38.2021.61 del 6 dicembre 2021, consid. 2.12; STCA 38.2021.3 del 26 aprile 2021; STCA 38.2019.39 del 22 gennaio 2020. Nel caso concreto dagli atti dell'incarto emerge, come visto (cfr. supra consid. 2.5.) che RI 1 ed il marito sono separati di fatto dall'agosto 2020. Per contro, i due risultano ancora coniugati e nessuna sentenza di divorzio è stata emanata (né, di tutta evidenza, lo era allorché è stata emessa la decisione su opposizione del 5 aprile 2022). In simili condizioni, a ragione la Cassa ha negato a RI 1 il diritto all'indennità di disoccupazione a decorrere 1° settembre 2021. Ciò ritenuto che l'insorgente era unicamente separata ( autorizzata a vivere separatamente ) dal marito che, da parte sua, in seno alla società che sino al 31 agosto 2021 era la datrice di lavoro della ricorrente (che il 13 settembre successivo ha chiesto l'apertura di un nuovo termine quadro a decorrere dal 1° settembre 2021; cfr. supra consid. 2.5.), è socio e gerente e riveste, dunque, ex lege , una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. supra consid. 2.1., 2.2. e 2.5.) . A proposito della STF 8C\_635/2009 del 1° dicembre 2009, citata nella marginale B14 della Prassi LADI e relativa ad un assicurato che aveva iniziato un'attività indipendente in misura del 20% durante il precedente termine quadro per la riscossione, il TCA ricorda che nel caso concreto, come rilevato dalla Cassa (cfr. consid. 1.3.), ai coniugi e alle persone che vivono in unione domestica registrata occupati nell'azienda si applicano i punti B21-B24 della Prassi LADI (cfr. consid. 2.3.). La decisione su opposizione del 5 aprile 2022 deve dunque essere confermata. 2.7. L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell'8 marzo 2021 consid. 2.8.). Sul tema cfr. anche STF 9C\_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C\_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C\_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.